



COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 - Tel. 0364/773011 Fax 0364/71162

e-mail: uff.segreteria@comune.edolo.bs.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI e BAGNI MERCATO

ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di pulizia dei seguenti stabili comunali:

- **Palazzo municipale, Largo Mazzini n.1:**
 - dal lunedì al giovedì dalle 18.00 alle 21.45 (totale 15 ore),
 - il venerdì dalle 14.00 alle 20.00 (totale 6 ore),
 - il sabato dalle 14.00 alle 20.00 (totale 6 ore),
 - innaffiare fiori posti sul balcone dell'ufficio del Sindaco,
 - bagno mercato tutti i martedì 1 ora,
 - una volta al mese pulizia vetrata ingresso.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO E SCADENZA CONTRATTUALE

L'appalto ha durata sino al 30.06.2021. Il Comune ha la facoltà di ordinare, nei limiti del periodo strettamente necessario all'espletamento di una procedura d'appalto, la proroga del contratto oltre la scadenza. L'impresa è tenuta a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro di altro contraente.

Il contratto non è tacitamente rinnovabile.

ART. 3 PREZZO

L'Appaltatore garantisce per tutto il periodo del servizio il prezzo unitario/orario di € 16,50, oltre IVA, senza apportare alcuna modifica allo stesso.

Per le pulizie richieste dal Comune, una tantum, che comportano l'utilizzo di attrezzature particolari (quali ponteggi, autogru' ecc...) o materiali specifici, il compenso viene erogato sulla base delle ore lavorate e concordate con il Responsabile dell'Area Amministrativa oltre ad un compenso aggiuntivo che viene riconosciuto all'Appaltatore per l'utilizzo di dette attrezzature.

Tutte le macchine ed attrezzature utilizzate devono essere conformi alla vigente normativa di legge.

ART. 4 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve eseguire tutte le prestazioni con continuità, accuratamente ed a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dal Comune, con l'utilizzo di mezzi e personale idoneo all'espletamento del servizio richiesto e sotto l'osservanza di ogni norma in materia di igiene, sicurezza e sanità.

Ogni servizio di pulizia deve, comunque, essere eseguito senza recare intralcio alle normali attività e servizi degli enti interessati.

Gli addetti alle pulizie devono:

- provvedere ad eseguire le pulizie secondo le disposizioni ed indicazioni impartite dal Comune;
- provvedere a svuotare i cestini, alla sostituzione della carta igienica, al riempimento dei dosatori di sapone e all'aggiunta della carta asciugamani nei vari servizi;
- al trasporto dei rifiuti divisi per genere (plastica, carta) presso le scale antistanti l'uscita di sicurezza dell'archivio comunale e nei giorni precedenti la raccolta differenziata collocare i contenitori al di fuori del Comune perché vengano raccolti.

ART. 5 MATERIALE D'USO ED ATTREZZATURA

L'Appaltatore deve fornire per l'esecuzione del servizio:

- materiale di pulizia e attrezzature varie;
- ogni idonea attrezzatura, anche di tipo particolare (autogrù, ponteggi ecc.) se necessaria per l'espletamento del servizio;
- divise idonee per il personale impiegato, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge;
- il sapone liquido, la carta asciugamani, la carta igienica e i sacchi neri e azzurri (previo esaurimento scorte già acquistate dal Comune).

I materiali e le attrezzature utilizzati devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 6 PERSONALE

L'Appaltatore deve comunicare al Comune il personale impiegato nell'espletamento del servizio, idoneo a svolgere le prestazioni oggetto del presente capitolato, con idonei requisiti di igiene, sanità e di provata capacità, onestà e moralità. Su richiesta del Comune deve, inoltre, comunicare la qualifica degli addetti.

Il personale addetto ai servizi deve:

- tenere un comportamento riguardoso e corretto;
- custodire in sicurezza le chiavi dei singoli uffici e degli stabili oggetto delle prestazioni;
- vigilare e controllare che porte, finestre e tapparelle siano chiuse prima di allontanarsi dagli stabili ove è eseguito il servizio;
- astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti o quant'altro.

L'Appaltatore provvede all'immediata sostituzione del personale assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio a seguito di specifica segnalazione da parte del Comune.

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della procedura, tutte le leggi, regolamenti e disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, di assistenza e di sicurezza ed igiene del lavoro. Deve applicare nei confronti dei propri dipendenti, soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l'appalto.

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione che verso i terzi dell'esecuzione del servizio assunto. Inoltre, è responsabile degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità e/o obbligo per quanto attiene al personale impiegato dall'Appaltatore in ordine a retribuzioni, contributi assistenziali e previdenziali, assicurazione infortuni, adempimenti ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di lavoro, secondo leggi e contratti di categoria in vigore.

L'Appaltatore comunica al Comune il nominativo del Coordinatore del servizio per l'effettuazione delle comunicazioni previste nella Convenzione.

Prima di iniziare l'appalto deve essere predisposto apposito DUVRI.

ART. 8 VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO

La vigilanza ed il controllo del servizio competono al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune.

Nel corso delle verifiche si constata il regolare funzionamento del servizio, in base a quanto stabilito dal presente capitolato, dalla normativa vigente in materia e in relazione alle disposizioni impartite dal Comune.

ART. 9 LIQUIDAZIONE FATTURE

Le fatture devono essere emesse dall'Appaltatore entro il mese successivo a quello relativo alla prestazione del servizio e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

Nella fattura mensile vanno indicate distintamente le pulizie dei vari stabili comunali e quelle delle palestre.

La liquidazione delle fatture, ai sensi della normativa vigente, è effettuata dopo il controllo delle stesse e della regolarità del servizio da parte dell'ufficio competente.

Il pagamento avviene nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture ed ai sensi di quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare in tutto od in parte il servizio che sono oggetto del presente capitolato. Inoltre, è vietata la cessione, anche parziale del contratto.

ART. 11 PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale, il Comune applica le seguenti penali:

- euro 100,00 in caso di mancato espletamento del servizio,
- euro 100,00 in caso di espletamento del servizio non conforme.

La penalità è contestata per iscritto e l'Appaltatore ha 10 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni. La penalità viene trattenuta in sede di liquidazione del compenso.

Qualora l'Appaltatore non provveda all'espletamento del servizio affidatole, il Comune si riserva di richiedere ad altra ditta l'esecuzione del servizio medesimo, addebitando all'Appaltatore inadempiente oltre alle penalità anche le relative spese.

ART. 12 CONTROVERSIE CONTRATTUALI

La risoluzione di eventuali controversie sull'applicazione del presente contratto è demandata al Foro competente di Brescia. L'aggiudicatario, a garanzia della perfetta e integrale esecuzione di tutte le obbligazioni assunte, deve costituire e presentare una cauzione di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale (€ 28.000,00).

ART. 13 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile e normativa in materia oggetto della presente procedura.

ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

In ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, si informa che i dati forniti dall'appaltatore vengono trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avviene con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

SERVIZIO DI PULIZIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E LOCALI ACCESSORI DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. MENEGHINI" E DELLA PALESTRA DI VIALE DERNA

ART. 15 OGGETTO

Il servizio ha per oggetto la pulizia degli impianti sportivi e relativi locali accessori di pertinenza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "F. Meneghini", di proprietà della provincia di Brescia (siti in Via A.Morino) e concessi tramite convezione, in gestione al Comune di Edolo per un utilizzo extrascolastico e della palestra sita in Viale Derna, di proprietà comunale.

Gli impianti sportivi in questione sono composti da:

- n.1 palestra conosciuta come "geodetico";
- spogliatoi e servizi di pertinenza della palestra "geodetico" e campo sportivo;

- palestra scuola elementare posta in Viale Derna (un'ora alla settimana dopo l'utilizzo dell'associazione).

ART. 16 CARATTERISTICHE E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di cui all'art. 16 deve essere svolto (per la palestra di Viale Derna è già specificato nell'articolo precedente):

- dal lunedì al sabato;
- entro le ore 7.45;
- per un tempo indicativo minimo di circa 2 ore giornaliere, in relazione al calendario di utilizzo effettivo degli spazi da parte delle "associazioni" sportive e delle esigenze dell'Istituzione scolastica;

Il servizio comprende:

- l'eventuale pulizia degli spogliatoi del geodetico, qualora sia previsto l'utilizzo il sabato e/o la domenica, per circa 1 ora, previa comunicazione del Comune;
- l'eventuale pulizia non ordinaria (ad esempio delle vetrate, ecc.). da concordarsi tra le parti.

Il servizio viene svolto durante tutto l'anno con esclusione del periodo 10.06 – 10.09 (periodo variabile in funzione della fine e dell'inizio dell'anno scolastico).

ART. 17 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'appaltatore ha l'obbligo:

- del lavaggio, con l'utilizzo di prodotti idonei igienizzanti e disinfettanti, dei servizi igienici e degli spogliatoi;
- della tenuta in efficienza, sempre con prodotti idonei, delle superfici di gioco delle palestre;
- dello svuotamento dei cestini;
- della fornitura del materiale di pulizia.

ART. 18 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune è tenuto a comunicare gli orari effettivi di richiesta del servizio.

Il Comune si riserva ogni più ampia forma di controllo sull'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 19 DANNI A PERSONE E COSE

L'appaltatore è tenuto a presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, apposita garanzia assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00 a sinistro per persona, animali o cose, a copertura dei rischi conseguenti lo svolgimento del servizio e che tenga sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi richiesta risarcitoria per fatto dipendente dall'espletamento del servizio medesimo.

L'appaltatore si obbliga, pertanto, a tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne, senza eccezioni o riserve, da ogni altro diritto, pretesa o molestia da parte di Enti e/o di privati conseguenti direttamente o indirettamente dalle prestazioni di cui alla presente convenzione.

ART. 20 NORME COMUNI AI DUE SERVIZI

Son comuni ai due servizi gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19.